

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA  
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 16 MAGGIO 2022)

L'anno duemilaventidue, il giorno di lunedì sedici del mese di maggio, alle ore 20,20 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	GUALTIERI ROBERTO.....	<i>Sindaco</i>	8	ONORATO ALESSANDRO .....	<i>Assessore</i>
2	SCOZZESE SILVIA .....	<i>Vice Sindaco</i>	9	PATANE' EUGENIO .....	<i>Assessore</i>
3	ALFONSI SABRINA .....	<i>Assessora</i>	10	PRATELLI CLAUDIA .....	<i>Assessora</i>
4	CATARCI ANDREA .....	<i>Assessore</i>	11	SEGNALINI ORNELLA .....	<i>Assessora</i>
5	FUNARI BARBARA .....	<i>Assessora</i>	12	VELOCCIA MAURIZIO .....	<i>Assessore</i>
6	GOTOR MIGUEL .....	<i>Assessore</i>	13	ZEVI ANDREA TOBIA .....	<i>Assessore</i>
7	LUCARELLI MONICA .....	<i>Assessora</i>			

Sono presenti il Sindaco e gli Assessori Alfonsi, Funari, Pratelli e Segnalini.

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Catarci, Gotor, Lucarelli, Onorato, Veloccia e Zevi.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.  
(O M I S S I S)

Abbandona la seduta in modalità telematica l'Assessora Lucarelli.  
(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 162**

**Approvazione, in via sperimentale per il biennio scolastico 2022/2024, rinnovabile per il successivo biennio 2024/2026, delle Linee Guida per la gestione del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità e istituzione del "Registro Unico Accreditati Scuola" RUAS – Individuazione della procedura di accreditamento degli Organismi per la realizzazione del servizio.**

**Premesso che,**

la Costituzione Italiana nel quadro dei principi fondamentali e in particolare del riconoscimento dei diritti inviolabili della persona umana, della pari dignità sociale di tutti i cittadini e le cittadine, nonché dell'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, afferma, all'art. 34, che "la scuola è aperta a tutti", escludendo così ogni discriminazione nell'accesso ai saperi e nel diritto all'istruzione;

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, all'art. 26, sottolinea la centralità della persona, il diritto di ogni individuo all'istruzione e alla formazione professionale, nonché riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;

la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata dal Parlamento italiano con la Legge n. 18 del 2009, impegna gli Stati Membri a riconoscere il diritto delle persone con disabilità all'istruzione (art. 24 comma 1); nel realizzare tale diritto, gli Stati Membri dovranno assicurare che le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che non siano escluse da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall'istruzione secondaria sulla base della disabilità (comma 2);

la Legge n. 104/1992, all'art. 13 comma 3 prevede che *"Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati."*

la Legge 328/2000, all'art.14, riconosce *"il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità"* garantendo *"un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati: (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità; (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera";*

la Regione Lazio con D.G.R. 88/2017 ha definito, nel repertorio delle competenze e dei profili formativi, la figura professionale di "Operatore Educativo per l' Autonomia e la Comunicazione" (OEPAC);

il D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D. lgs. 96/2019, all'art. 3 comma 5, lettera a), prevede che siano gli Enti Territoriali ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, *"gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione di personale, come previsto dall'art. 13, comma 3, della Legge 5.2.1992, n. 104, nonché dall'art. 139, comma 1, del Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis (...)";*

non risulta ad oggi intervenuto l'accordo in sede di Conferenza Unificata per la definizione delle modalità attuative e degli standard qualitativi degli interventi di competenza degli Enti territoriali;

l'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 20 del 22.4.2022, ha adottato il nuovo Regolamento in materia di "Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità", con l'obiettivo di garantire omogeneità ed equità nell'accesso al servizio e nella sua realizzazione, secondo i principi della centralità dell'alunno/a con disabilità, della continuità educativa e della

uniformità delle prestazioni, su tutto il territorio cittadino e nel rispetto del principio di uguaglianza e pari opportunità;

secondo quanto previsto dal citato Regolamento, il servizio si svolge all'interno delle scuole dell'Infanzia capitoline e statali, nonché delle scuole statali Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma e in tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche mediante la figura dell'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione e non comporta alcun onere per la famiglia, integrandosi con gli altri istituti per l'assistenza alla persona con disabilità di cui alla L. 104/1992 e L. 328/2000;

l'art. 15 del predetto Regolamento prevede che sia possibile assicurare il servizio: in forma diretta mediante reclutamento del personale; con procedure di accreditamento mediante affidamento a soggetti del Terzo settore secondo le procedure previste dall'ordinamento vigente di cui al D.Lgs 117/2017 e al relativo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021; con espletamento di una procedura pubblica, municipale o centralizzata, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici;

lo stesso art. 15 dà espresso mandato alla Giunta Capitolina in ordine alla definizione delle Linee Guida per l'espletamento del servizio ai fini dell'esercizio della relativa discrezionalità in ordine alla selezione dei soggetti erogatori del servizio stesso.

**Considerato che,**

Roma Capitale per assicurare il servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità, ritiene necessario attivare, in via sperimentale, la procedura dell'accreditamento e istituire un Registro di Organismi accreditati, assumendo come principi fondanti: la centralità dei bisogni dell'alunno con disabilità, il ruolo attivo della famiglia e la tutela della concorrenza all'interno di un mercato pubblico;

la L. n. 328/2000 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" ha introdotto, all'art. 11, l'accreditamento quale procedura idonea a garantire la continuità, la qualità e la gestione unitaria dei servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

il successivo art. 14 recante "*Progetti individuali per le persone disabili*" prevede che per realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità venga predisposto dai comuni, d'intesa con le ASL e su richiesta dell'interessato, un progetto individuale che coinvolge la persona nella sua complessità dall'ambito della vita familiare e sociale a quello che attiene ai percorsi dell'istruzione scolastica; al comma 2, il medesimo articolo prevede nel dettaglio la modalità dell'accreditamento quale strumento per realizzare il PEI: "*Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare*";

la Regione Lazio, con la legge n. 11/2016, ha recepito le indicazioni della citata legge quadro e, all'art. 32 reca "*la Regione riconosce, purché compatibili, eventuali requisiti di qualità degli enti erogatori, già individuati nei regolamenti per l'accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona, autonomamente adottati dai comuni*";

anche il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 140, comma 1, punto c) prevede specificatamente la possibilità di procedere *“mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa”*;

lo stesso Codice dei Contratti, all'art. 4, rubricato *“Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi”*, prevede *“l'affidamento dei Contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e fornitore..... avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.....”*;

la Legge 241/1990 all'art. 1 comma 1 prevede che *“l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario”*;

sul tema dell'accreditamento l'ANAC con la delibera n. 32/2016 *“Linee guida per l'affidamento dei servizi ad enti del terzo Settore ed alle cooperative sociali”*, ha previsto la possibilità di ricorrere al sistema dell'accreditamento, in grado di garantire adeguati livelli prestazionali, attraverso procedure trasparenti a garanzia dell'affidabilità morale e professionale dei soggetti esecutori; a seguito dell'adozione della disciplina del Codice del Terzo Settore, l'Autorità ha proposto al Consiglio di Stato una richiesta di parere in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti dei servizi sociali alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017, e del D.Lgs. 117/2017, in conseguenza di dubbi interpretativi emersi in proposito;

in merito il Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 2052/2018 nel quale ha tracciato i profili distintivi tra servizi sociali, alcuni dei quali sono da considerarsi oggettivamente estranei all'ambito di applicazione del Codice dei contratti;

il Consiglio di Stato ha in, particolare, evidenziato che le direttive europee consentono agli Stati, in materia di aggiudicazione di appalti sociali, *“di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione”* (così gli articoli 76 della direttiva 2014/24/UE e 93 della direttiva 2014/25/UE): *il diritto europeo, nella consapevolezza della peculiarità del settore, più di altri legato alle tradizioni culturali di ogni Paese, lascia sì in materia un significativo margine di libertà procedurale agli Stati, ferma restando, tuttavia, la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea. (...) l'accreditamento è al di fuori della normativa euro-unitaria ove si limiti alla mera individuazione dei soggetti del terzo settore da inserire nella rete dei servizi sociali, senza che, a monte, sia stato previamente individuato un numero od un contingente prefissato (cosiddetto modello dell'accreditamento libero) ... Omissis ... Viceversa, ove sia ex ante stabilito un contingente massimo di operatori accreditabili ovvero, a fortiori, qualora l'accreditamento sia lo strumento per addivenire all'attivazione di un partenariato, la procedura tradisce un afflato selettivo che ne impone la riconduzione entro gli stilemi del diritto euro-unitario”*;

le Linee Guida di modifica della Delibera 32/2016 ad oggi non risultano ancora essere state adottate dall'ANAC a seguito del predetto parere del Consiglio di Stato;

tutte le disposizioni sopra indicate attestano una sostanziale indeterminatezza del quadro normativo generale e la carenza di una procedura precisamente ed univocamente codificata, ma comunque deducibile dai principi ispiratori delle predette norme;

con il Decreto n. 72/2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato con articolo unico *“.....le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazione ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D.Lgs.117/2017, di cui al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto”*;

nelle Linee Guida approvate con il predetto Decreto è individuata una procedura di accreditamento riservata esclusivamente agli Enti del Terzo Settore, senza scopo di lucro, aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che prevede l'erogazione dei servizi a fronte di un contributo riconoscibile agli ETS accreditati eventualmente tenendo conto della compartecipazione da parte del destinatario del servizio;

pertanto, in ragione delle predette norme, nonché del *vulnus* normativo esistente in materia, si intende utilizzare la modalità dell'accreditamento non selettivo, ma meramente abilitativo esteso a tutti gli Organismi economici e non economici, allo scopo di garantire massima trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e partecipazione a tutela e nel rispetto dei migliori standard qualitativi che vengono premiati tramite la scelta libera e consapevole da parte degli utenti del servizio;

il sistema di accreditamento, aperto anche agli operatori economici, infatti, permette di coniugare al meglio l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nonché di migliorare la qualità del servizio, lasciando ai cittadini/utenti l'esercizio del diritto di scelta dell'Organismo e assicurando la tutela sociale, la continuità del servizio, i progetti personalizzati e la centralità dell'alunno nel sistema di servizi;

con la procedura dell'accreditamento, rivolto ad un servizio così delicato quale quello per gli alunni/e con disabilità si intende, quindi, abilitare gli Organismi in possesso dei requisiti di moralità professionale, adeguata attitudine, da valutarsi in relazione all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, alla capacità tecnico-professionale, intesa come capacità di operare e realizzare le specifiche del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione e alla formazione degli operatori da dedicare al servizio;

questo modello di accreditamento consente di svolgere con continuità le attività oggetto del servizio, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli alunni/e e degli standard organizzativi e strutturali di legge, richiamando il rispetto dei CCNL, le coperture assicurative a tutela dei lavoratori e dei destinatari del servizio ed eventuali terzi, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, verifica degli adempimenti previsti, nel rispetto del principio dell'effettività delle attività oggetto del servizio;

tale scelta appare anche coerente con il dettato del predetto art. 15 del Regolamento che non considera alternative le opzioni indicate al comma 2;

per quanto attiene agli Operatori del servizio giova precisare che al considerando 94, della summenzionata direttiva 2014/24/UE, si prevede che *“Qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto (...) Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero garantire, con idonei strumenti contrattuali, che il personale addetto all'esecuzione dell'appalto soddisfi effettivamente le norme specifiche di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice che si accerta che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente”*.

#### **Valutato che,**

nel rispetto della normativa vigente, si ritiene di realizzare il servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità in via sperimentale, per il biennio scolastico 2022/2024, rinnovabile per il successivo biennio 2024/2026, tramite il procedimento dell'accreditamento, nel rispetto dei principi generali della normativa vigente sopra citata per consentire l'erogazione del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado,

con il perseguimento di elevati livelli di qualità, uniformità di trattamento, diritto di scelta dell'Organismo tra quelli accreditati, e nel rispetto di procedure trasparenti e concorrenziali a garanzia dell'affidabilità morale e professionale dei soggetti esecutori;

è necessario, quindi, istituire il "REGISTRO UNICO ACCREDITATI SCUOLA" - RUAS, con le seguenti caratteristiche:

- il Registro Unico è aperto ed istituito presso il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale, possono chiedere l'iscrizione, in modo continuativo, tutti gli Organismi (profit e non profit) che operano nell'ambito dei servizi alla persona, con specifico riferimento ai servizi di inclusione e/o integrazione scolastica;
- si prevede la tempestiva pubblicazione di un Avviso Pubblico recante i requisiti per la qualificazione degli Operatori e le modalità di svolgimento del servizio, in coerenza con le Linee Guida di cui all'allegato A) al presente provvedimento e con il Regolamento approvato dall'Assemblea Capitolina con DAC n. 20/2022;
- presso il Dipartimento è istituito un Tavolo Tecnico permanente con il compito di verificare i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità o meno al RUAS e il mantenimento degli stessi;
- presso ogni Municipio sono istituiti i Registri municipali, costituiti dagli elenchi degli Organismi accreditati e inviati al Municipio stesso dal Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale all'esito della verifica dei requisiti;
- ai Municipi sono demandati i procedimenti di consultazione e interlocuzione con le famiglie per la scelta degli Organismi che presteranno il servizio, nonché le procedure contabili ed amministrative afferenti i rapporti con gli enti gestori;

appare necessario, inoltre, attivare l'immediata interlocuzione e collaborazione tra Dipartimento e Municipi in merito alle modalità del nuovo sistema di gestione del servizio, ai fini di un efficace, coordinato e tempestivo avvio di detto sistema;

attesa la complessità delle attività da svolgere e dell'implementazione della procedura a livello municipale, in sede di prima attuazione delle Linee Guida, si ritiene opportuno, altresì, istituire una task force - a cura del Direttore Generale - che supporti, accompagni e monitori il lavoro del Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione Professionale e dei Municipi, nelle diverse fasi dell'attivazione della procedura di accreditamento, nonché in tutte le azioni che si renderanno necessarie per garantire il regolare avvio del servizio OEPAC, a partire dall'anno scolastico 2022/2023;

in ragione dell'apertura a tutti gli organismi che operano nel settore, occorre garantire la massima trasparenza e concorrenzialità del sistema di accreditamento che si intende realizzare, procedendo alla definizione del corrispettivo orario complessivo del servizio sulla base del costo diretto del lavoro così come risultante dai vigenti CCNL, nonché dei costi generali del servizio (attività di coordinamento funzionali alle finalità attese, sostituzione del personale, spese di gestione del servizio, oneri di sicurezza aziendali) che vengono quantificati, a livello forfettario, al 13% del costo orario, in analogia alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000, più IVA laddove dovuta, secondo quanto specificamente indicato nelle Linee guida allegate al presente provvedimento.

#### **Visti,**

L'art. 34 della Costituzione Italiana

l'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea,

la Direttiva 2014/23/UE;

la Direttiva 2014/24/UE;  
 la Direttiva 2014/25/UE;  
 la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge n. 18 del 2009,  
 il D.Lgs. n. 267/2000, TUEL;  
 il D.Lgs. n. 165/2001;  
 la Legge 05.02.1992, n. 104 e s.m.i, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili";  
 la Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali",  
 la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";  
 Il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici",  
 il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore",  
 il D.Lgs. 13 Aprile 2017, n. 66 e ss.mm.ii.  
 la Delibera della Regione Lazio n. 88/2017,  
 lo Statuto di Roma Capitale,  
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 135/2000,  
 il parere n. 2052 del 20.8.2018 del Consiglio di Stato,  
 il Nuovo Regolamento approvato con DAC n. 20 del 22.4.2022,

**Dato atto che,**

in data 16 maggio 2022 il Direttore della Direzione, Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto";

Il Direttore di Direzione

Dott.ssa Maria Teresa Canali

in data 16 maggio 2022 il Direttore del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale, ha attestato - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta;

Il Direttore

Dott. Carlo Maria L'Occaso

In data 16 maggio 2022 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto";

Il Ragioniere Generale

Dott. Marco Iacobucci

Sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, co. 2 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i motivi e per tutto quanto esposto in narrativa

## **LA GIUNTA CAPITOLINA**

### **DELIBERA**

1. di individuare in via sperimentale - quale modalità per la realizzazione del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità, di cui al Regolamento approvato con Deliberazione A.C. n. 20/2022 - l'accreditamento libero rivolto agli Organismi profit e non profit, assumendo come principi fondanti: la centralità dei bisogni dell'alunno/a con disabilità, il ruolo attivo della famiglia e la tutela della concorrenza all'interno di un mercato pubblico;
2. di approvare, in via sperimentale le Linee Guida per la gestione del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare, in via sperimentale per il biennio scolastico 2022/2024, rinnovabile per il successivo biennio 2024/2026, l'istituzione del "REGISTRO UNICO ACCREDITATI SCUOLA" – RUAS aperto all'iscrizione degli Organismi di cui al punto 1;
4. di dare mandato al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale di attivare l'immediata interlocuzione e collaborazione con i Municipi, in merito alle nuove modalità di gestione del servizio ai fini di un'efficace, coordinato e tempestivo avvio del sistema e gestione dell'intera procedura;
5. di dare mandato al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale di procedere alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico recante i requisiti di qualificazione per l'iscrizione degli Organismi al RUAS, nonché le modalità di erogazione del servizio e di regolazione dei rapporti con gli Organismi gestori, in coerenza con le Linee Guida di cui all'allegato A), e del Regolamento approvato con DAC n. 20/2022, curando il successivo invio ai Municipi dell'elenco degli Organismi accreditati sulla base delle scelte territoriali effettuati dagli stessi in tempi utili a garantire il servizio fin dall'inizio dell'anno scolastico 2022/2023;
6. di dare mandato al Direttore Generale di istituire una task force che supporti, accompagni e monitori il lavoro del Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione Professionale e dei Municipi, nelle diverse fasi dell'attivazione della procedura di accreditamento e dell'ammissione degli Organismi al RUAS, nonché in tutte le azioni che si renderanno necessarie per garantire la regolare erogazione del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità a partire dall'avvio dell'anno scolastico 2022/2023.





**ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN REGISTRO UNICO ACCREDITATI SCUOLA (RUAS)  
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALL'AUTONOMIA E  
ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON DISABILITA'  
LINEE GUIDA**

**Premessa**

L'Amministrazione Capitolina definisce con il presente documento le linee guida per l'avvio della procedura per l'attivazione in via sperimentale per il biennio 2022/2024, rinnovabile al termine dello stesso, di un Registro degli Organismi accreditati a livello dipartimentale a cui i Municipi dovranno attingere per l'affidamento del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità, in base al principio di sussidiarietà. Per poter rispondere in modo efficace ai primari obiettivi di qualità, continuità, uniformità del servizio, tale procedura sperimentale sarà oggetto di monitoraggio e aggiornamento costante. Il servizio si realizza mediante la figura dell'Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione (OEPAC) e non comporta alcun onere per la famiglia.

Il servizio viene svolto, in termini sia qualitativi che quantitativi, in base a quanto previsto nel Progetto Individuale di cui all'art. 14 comma 2 della Legge 328/2000 redatto sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con l'attivo coinvolgimento della famiglia. Il Progetto Individuale è volto a realizzare la piena integrazione degli alunni/e con disabilità e deve essere predisposto sulla base delle specifiche esigenze dell'individuo, della libertà di scelta da parte delle famiglie e alla luce delle indicazioni contenute nella Diagnosi funzionale e nel profilo di funzionamento, nonché delle decisioni assunte durante il GLO nella stesura del PEI.

Il sistema di accreditamento che Roma Capitale vuole realizzare per il servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità ha come obiettivo quello di promuovere il miglioramento della qualità attraverso un processo che prende avvio con l'accertamento di specifici requisiti in capo ai soggetti che intendono gestire l'offerta dei servizi stessi.

Il servizio viene reso per come definito e disciplinato dalla normativa vigente e dal nuovo Regolamento in materia di "Servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità" approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 20 del 22.4.2022 (di seguito "Regolamento").

Lo scopo dell'intera procedura è quello di garantire la qualità e l'uniformità del servizio sull'intero territorio cittadino, nonché la continuità dello stesso nel tempo e – in una logica dinamica dell'accreditamento stesso – anche la capacità di modulare la propria offerta rispetto alle diverse condizioni socio educative nelle quali agire, nonché gli specifici bisogni degli alunni/e con disabilità.

**ART. 1 – Destinatari del servizio**

1. Il servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità è destinato agli alunni/e con disabilità certificata o in via di certificazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92 frequentanti le Scuole dell'Infanzia Capitoline e dello Stato, nonché le scuole statali Primarie e Secondarie di I grado presenti nel territorio di Roma Capitale, in possesso dei seguenti documenti:

- Certificato di Integrazione Scolastica (CIS), rilasciato dall'ufficio Tutela della Salute Mentale e della Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL di competenza ovvero dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare, per le tipologie di disabilità dalla stessa seguite o valutate; dal certificato deve risultare la necessità del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità per la frequenza scolastica;
  - Verbale di "accertamento dell'handicap" come definito dall'art. 3 della Legge n. 104/1992 e dall'art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 66/2017.
2. Sono ammessi al servizio anche gli alunni/e con disabilità in via di certificazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento.
3. Oltre ai destinatari diretti del servizio, sono individuati i destinatari indiretti nei seguenti soggetti:
- le famiglie, che esprimono l'esigenza di un supporto al fine di favorire l'integrazione e le potenzialità di crescita dei figli,
  - gli Istituti scolastici statali e capitolini ai quali viene erogato un servizio di supporto alla loro azione educativo-didattica con operatori qualificati e che, di comune accordo con gli affidatari del servizio e il Municipio, pianificano l'intervento del personale OEPAC in favore degli alunni/e aventi diritto con il coinvolgimento delle famiglie;
  - tutti gli alunni/e che, grazie all'esperienza dell'inclusione, ricevono uno stimolo a crescere nell'accoglienza delle diversità di ciascuno.

**ART. 2 - Finalità del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità**

1. Il servizio è istituito a beneficio degli alunni/e con disabilità aventi diritto, concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio ed è volto a garantire, ai sensi degli artt. 12, 13, 14, 15 della Legge n. 104/1992, l'erogazione degli interventi educativi volti ad accrescere e a garantire l'autonomia e l'inclusione scolastica degli alunni/e con disabilità. Si connota come il complesso delle attività di supporto agli alunni/e con disabilità, finalizzate a favorire l'autonomia e l'inclusione scolastica degli stessi ed è svolto secondo quanto indicato nel nuovo Regolamento e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Regione Lazio n. 223 del 3 maggio 2016 – "Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione L.R. 11/2016" come modificata dalla deliberazione della Regione Lazio n. 88 del 28 febbraio 2017. Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al D.lgs 81/2008 e ss.mmii..
2. L'operatività del servizio, in attuazione del Progetto Individuale, prevede interventi di assistenza fisica e di relazione ed è finalizzata:
- al supporto dell'attività didattico-educativa interna e all'inclusione in aula e/o nel gruppo classe, prevenendo situazioni di isolamento;
  - al supporto nelle attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e al potenziamento delle abilità residue e socializzanti;
  - a favorire la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;
  - a contribuire al raggiungimento di un equilibrato rapporto con l'ambiente;
  - alla vigilanza, all'accompagnamento e all'assistenza;

- all'ausilio nell'alimentazione quale momento educativo ed inclusivo cui partecipa anche l'OEPAAC;
- a facilitare l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativo-scolastici promossi e realizzati dalla scuola per lo svolgimento di attività ludiche laboratoriali, culturali e sportive previste dal Piano educativo individuale (PEI);
- a favorire l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno) anche attraverso la cura dei rapporti di rete con le strutture ricreative, culturali anche extra-curricolari, scolastiche e della comunità territoriale.

### **ART. 3 – Il sistema Accreditamento**

1. Il servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità sarà erogato dagli Organismi che verranno accreditati e iscritti al Registro centrale, di seguito denominato RUAS (Registro Unico Accreditati Scuola), a seguito di Avviso Pubblico.
2. Il Sistema di qualificazione mediante Accreditamento al RUAS rappresenta lo strumento che regola l'individuazione degli Enti che presteranno il servizio per gli alunni/e con disabilità e ha le caratteristiche di essere uno strumento che garantisce imparzialità in quanto rispondente a criteri e requisiti di qualità. Inoltre ha lo scopo di garantire livelli di qualità dell'intervento, in quanto processo in evoluzione di verifica della qualità stessa e di sollecitazione al miglioramento continuo.
3. L'Amministrazione capitolina, con il sistema di qualificazione degli Organismi mediante il percorso di accreditamento con Roma Capitale, intende:
  - a) fornire uno strumento essenziale di garanzia della qualità del Servizio e di tutela degli alunni/e che offra concreta attuazione al diritto all'istruzione, allo studio, all'inclusione e all'educazione delle persone con disabilità;
  - b) promuovere lo sviluppo di un sistema che possa offrire agli alunni/e con disabilità livelli adeguati di intervento e risposte coerenti con le loro specifiche esigenze individuali, nonché garantire alle famiglie l'esercizio del diritto di scelta dell'Organismo fra gli Enti accreditati nell'ambito territoriale di riferimento, la tutela sociale, progetti personalizzati e centralità nel sistema di servizi;
  - c) assicurare sull'intero territorio comunale l'uniformità nell'erogazione del servizio oggetto di accreditamento, attraverso l'attivazione di un percorso di qualità e di valorizzazione di figure professionali dedicate, competenti e adeguatamente formate;
  - d) valorizzare il ruolo della famiglia, riconoscendone la centralità nei percorsi, anche scolastici, tesi a favorire l'autonomia personale del minore, il mantenimento e l'ampliamento delle sue competenze comunicative e relazionali, lo sviluppo dell'inclusione sociale, il miglioramento della sua qualità di vita;
  - e) innovare il sistema di relazioni tra l'Amministrazione, le famiglie, le scuole, le ASLL e gli Organismi gestori quali soggetti attivi nell'attuazione del PEI;
4. Il Registro degli Organismi accreditati ha le seguenti caratteristiche organizzative e procedurali:
  - a) È istituito presso il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale al quale possono chiedere l'iscrizione, in modo continuativo gli Organismi che prestano la loro opera nell'ambito dei servizi alla persona con specifico riferimento ai servizi di inclusione e/o integrazione scolastica rivolti agli alunni/e con disabilità;

- b) l'iscrizione al RUAS dipartimentale costituisce requisito essenziale per l'instaurazione dei rapporti contrattuali come disciplinati tra gli organismi e il Municipio presso cui il servizio è reso, ma non comporta, in capo all'Amministrazione, alcun obbligo ad instaurare rapporti contrattuali con i soggetti accreditati;
- c) il territorio cittadino è suddiviso in ambiti territoriali quanto più omogenei tra loro a livello di numerosità di alunni/e con disabilità, a cura del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, corrispondenti ai singoli Municipi o parti di essi in base alla relativa estensione e numerosità di minori che necessitano del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità;
- d) il Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione Professionale, all'esito della verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione, invierà ai Municipi l'elenco degli Organismi accreditati presso ciascun ambito che afferisce al Municipio stesso;
- e) Suddetti elenchi inviati dal Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale costituiscono, presso i Municipi, i Registri Municipali degli Organismi che operano nel territorio di riferimento, con l'indicazione degli eventuali ambiti territoriali in cui il territorio è suddiviso;
5. Potranno attingere dai suddetti elenchi per l'individuazione degli Organismi gestori del servizio le scuole paritarie non comunali, dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, che, come previsto dall'art. 1, comma 4, della DAC n. 20/2022 possono *“beneficiare di contributi annuali, in misura adeguata al numero degli alunni richiedenti e di ore assegnate, per concorrere a sostenere i costi del servizio OEPAC in favore degli/le alunni/e con disabilità, in analogia con i contributi statali disposti dalla Legge n. 62/2000 e successivi interventi, in base alle disposizioni contenute nei Regolamenti di Roma Capitale emanate ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a condizione che vengano applicate le previsioni di cui agli artt. 4, 11 e 12 del presente Regolamento in quanto compatibili”*.
6. I soggetti coinvolti nelle procedure indicate nelle presenti Linee Guida sono:
- il Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione Professionale,
  - le Direzioni Socio Educative Municipali territorialmente competenti,
  - le famiglie degli alunni/e con disabilità frequentanti le scuole del territorio di Roma Capitale, fatti salvi specifici accordi di reciprocità con i Comuni limitrofi,
  - gli Organismi gestori del servizio,
  - le ASL territoriali,
  - le Scuole dell'Infanzia capitoline e statali, le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado statali.

#### **ART. 4 – La procedura di Accreditamento e l'istituzione del Registro Unico Accreditati Scuola**

1. La procedura di accreditamento è articolata come segue:

- a) Per l'inserimento nell'apposito Registro Unico, il Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione Professionale acquisisce le istanze di accreditamento pervenute dai soggetti in possesso dei requisiti per svolgere il servizio sopra descritto, secondo le modalità di cui all'Avviso Pubblico dallo stesso emanato.
- b) Il territorio cittadino è suddiviso in ambiti territoriali, quanto più possibile omogenei per numerosità, il cui numero sarà definito nell' Avviso Pubblico, a cura del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, corrispondenti ai singoli Municipi o parti di essi in base alla relativa estensione e numerosità di alunni/e che necessitano del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità.
- c) All'atto di iscrizione ciascun Organismo è tenuto a indicare un numero di ambiti territoriali massimo, come definite nell'Avviso Pubblico che verrà emanato, ricadenti nello stesso Municipio o in Municipi diversi, nei quali è disponibile a operare. All'Avviso per iscrizione al Registro Unico

sarà allegato l'elenco degli ambiti territoriali in cui è suddiviso il territorio cittadino, nonché il numero di alunni/e con disabilità certificata o in via di accertamento che ne fanno parte, per consentire agli Organismi una scelta consapevole e razionale. Gli ambiti territoriali saranno individuati sulla base del numero di alunni/e con disabilità. Il numero di alunni/e di ciascuna ambito territoriale è suscettibile di variazioni - a seconda dei bambini annualmente iscritti - che dovranno essere prontamente comunicate a tutti gli Organismi accreditati.

- d) Presso il Dipartimento viene costituito un Tavolo Tecnico permanente con il compito di verificare i requisiti necessari ai fini dell'ammissibilità o meno al Registro di accreditamento.
- e) Il Dipartimento approva il RUAS e comunica ai Municipi gli elenchi degli iscritti aventi titolo per ciascun ambito territoriale loro afferente.
- f) Nell'ambito del GLID (Gruppo di Lavoro per l'Integrazione Scolastica Dipartimentale) di cui all'art. 16 del Regolamento, nei primi due anni dell'introduzione della procedura sperimentale di accreditamento sono previste almeno due sessioni specifiche all'anno dedicate al monitoraggio della stessa procedura di accreditamento, anche sulla base delle valutazioni dei GLIM.
- g) Nel caso in cui uno o più ambiti territoriali non ricevano adeguata disponibilità ad operare da parte degli Organismi accreditati, il Municipio potrà rivolgersi a coloro che hanno dato la disponibilità per altro ambito territoriale del medesimo Municipio o dei Municipi limitrofi per consentire l'erogazione del servizio nell'eventuale ambito carente di Operatori accreditati. Tale ambito risulterà aggiuntivo rispetto a quelli precedentemente scelti dagli Organismi.
- h) Il Registro è un elenco aperto, che potrà essere aggiornato periodicamente con i nominativi degli Organismi che hanno presentato richiesta, accolta dall'Amministrazione.
- i) gli Organismi interessati possono presentare richiesta in qualsiasi momento, comunque, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, in vista dell'anno scolastico successivo; per l'anno scolastico 2022/2023 saranno prese in considerazione le sole domande pervenute a seguito dell'Avviso pubblico emanato dal Dipartimento;
- j) Non è individuato un numero di partecipanti al Registro o un contingente prefissato; non sono previste graduatorie tra gli Organismi accreditati; il Registro è redatto seguendo l'ordine alfabetico e riporta le scelte territoriali/municipali operate dagli Organismi.
- k) Nel caso di iscrizione di consorzi, non è consentita la contemporanea iscrizione della struttura consorziata indicata come affidataria del servizio in forma singola. La stessa struttura sarà comunque tenuta al rispetto dei requisiti indicati dal RUAS.
- l) A fronte di un diniego di iscrizione al Registro, l'Organismo può presentare nuova istanza, non prima dei 6 mesi dal provvedimento di rigetto.
- m) Il Tavolo Tecnico permanente costituito presso il Dipartimento, di cui alla lettera d) del punto 1:
  - si riunisce a scadenze regolari per la valutazione delle istanze pervenute nel periodo precedente;
  - procede ogni 2 anni alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari ai fini della permanenza degli Organismi accreditati nell'apposito Registro;
  - è composto da personale dell'Amministrazione che opera a titolo gratuito, fatto salvo il riconoscimento di eventuale lavoro straordinario;
  - alla scadenza di ogni biennio, nell'occasione della verifica del mantenimento dei requisiti, gli Organismi possono modificare la propria indicazione per gli ambiti territoriali presso cui essere iscritti, presentando apposita domanda;
  - In caso di mancata attivazione del servizio per non aver raggiunto il numero minimo di scelta da parte delle famiglie, l'Organismo può modificare la propria indicazione degli

ambiti territoriali presso cui essere iscritto alla fine del primo anno scolastico di sperimentazione;

- n) Gli esiti delle valutazioni delle istanze sono trasmessi al Direttore di Direzione dipartimentale il quale, con proprio atto, formalizza l'iscrizione al registro per gli aventi titolo. Il RUAS sarà pubblicato nella pagina web dipartimentale sul portale di Roma Capitale. In caso di segnalazioni da parte dei Dirigenti Scolastici, delle OOSS o delle famiglie, il Tavolo Tecnico può procedere in qualunque momento dell'anno alla verifica dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione.
  - o) In caso di esclusione dal RUAS, per violazioni, l'Organismo escluso non può presentare nuova istanza di iscrizione al Registro per i successivi 18 mesi dalla data di ratifica dell'esclusione stessa e comunque sino a quando non dimostri di aver conseguito i requisiti richiesti.
2. Per l'iscrizione al Registro gli Organismi che intendono accreditarsi devono avere i seguenti requisiti di capacità professionale a tutela degli utenti:
- a) Aver maturato esperienza di almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, nell'erogazione dei servizi di inclusione e/o integrazione scolastica nell'ultimo quinquennio.
  - b) Avere nel proprio organico almeno 10 lavoratori dipendenti con documentata esperienza curriculare continuativa, nei tre anni scolastici antecedenti all'anno in cui si effettua la richiesta, nei servizi di inclusione e/o integrazione scolastica.
  - c) Avere nel proprio organico almeno un lavoratore dipendente con funzioni di coordinatore con documentata esperienza curriculare continuativa, nei tre anni scolastici antecedenti all'anno in cui si effettua la richiesta, nei servizi rivolti a persone con disabilità con particolare riferimento a minori e/o servizi di inclusione e/o integrazione scolastica.
  - d) Possedere adeguati strumenti di formazione continua e supervisione.
  - e) Possedere una metodologia specifica per la valutazione delle prestazioni rese.
  - f) Avere un'ideale sede operativa nel territorio di Roma Capitale o impegnarsi ad aprirla entro il 1 settembre dell'anno scolastico di riferimento.
3. Per il solo primo anno di sperimentazione della procedura di accreditamento sono ammessi i seguenti requisiti di capacità professionale a tutela degli utenti:
- a) Aver maturato esperienza di tre anni scolastici, anche non consecutivi, nell'erogazione dei servizi di inclusione e/o integrazione scolastica nel periodo relativo agli anni scolastici dal 2014/2015 al 2020/2021 compresi. In alternativa, aver maturato esperienza di due anni scolastici, anche non consecutivi, nell'erogazione dei servizi di inclusione e/o integrazione scolastica maturata nel periodo relativo agli anni scolastici dal 2014/2015 al 2020/2021 compresi, unitamente alla presenza nel proprio organico di almeno 10 lavoratori dipendenti con documentata esperienza curriculare continuativa, nei tre anni scolastici antecedenti all'anno in cui si effettua la richiesta, nei servizi di inclusione e/o integrazione scolastica.
  - b) Avere nel proprio organico almeno un lavoratore dipendente con funzioni di coordinatore con documentata esperienza curriculare continuativa, nei tre anni scolastici antecedenti all'anno in cui si effettua la richiesta, nei servizi rivolti a persone con disabilità con particolare riferimento a minori e/o servizi di inclusione e/o integrazione scolastica.
  - c) Possedere adeguati strumenti di formazione continua e supervisione.
  - d) Possedere una metodologia specifica per la valutazione delle prestazioni rese.
  - e) Avere un'ideale sede operativa nel territorio di Roma Capitale o impegnarsi ad aprirla entro il 1 settembre dell'anno scolastico di riferimento.
4. Gli Organismi devono presentare, inoltre, un documento tecnico, in cui siano indicati:
- a) breve presentazione dell'Organismo.
  - b) indicazione e curriculum del responsabile del servizio con funzioni di coordinatore,

- c) modalità di contenimento del turn over,
- d) modalità di sostituzione del personale assente che assicuri sempre l'erogazione del servizio in conformità ai criteri minimi di cui al successivo art. 7 comma 1 lettera b,
- e) attività annuale di formazione del personale, distinguendo fra formazione al ruolo o "trasversale" e formazione tecnico-specialistica centrata su specifiche metodologie e/o tipologie di disabilità,
- f) sistema di valutazione della qualità dei servizi, procedure di gestione dei reclami e gestione del disservizio, con allegata la Carta dei Servizi, nella quale sono presentati e descritti i servizi offerti e i dati tecnici qualitativi,
- g) strumenti di informazione e comunicazione con l'utenza,
- h) metodologia per la rilevazione dei bisogni dell'utente,
- i) una scheda tecnica sintetica (il cui format è fornito dal Dipartimento) contenente la descrizione dell'Organismo e gli aspetti qualitativi del servizio, che sarà presentata alle famiglie, unitamente alla Carta dei servizi, per consentire di operare una scelta consapevole.

### **ART. 5 – Le procedure a cura delle strutture territoriali**

1. La modalità per l'individuazione degli Enti gestori del servizio fa riferimento ai seguenti principi:
  - Il diritto per la famiglia di poter effettuare la sua libera scelta in merito all'Ente gestore del servizio,
  - la necessità dell'Istituto Scolastico di avere un numero definito di interlocutori con i quali avviare una programmazione integrata delle attività scolastiche mediante l'organizzazione condivisa di un servizio che consenta un'efficace gestione delle risorse e un elevato standard qualitativo,
  - la necessità per tutti i soggetti coinvolti di avere un sistema funzionale e stabile che possa garantire agli alunni/e la continuità educativa, ai lavoratori stabilità lavorativa e una formazione continua, e agli uffici un'organizzazione che permetta di costruire interventi maggiormente qualitativi e rispondenti alle specifiche esigenze dell'utenza.
2. All'esito dell'approvazione del Registro, il Dipartimento comunica ai Municipi gli elenchi degli iscritti aventi titolo per ciascun ambito territoriale. Presso i Municipi sono istituiti i Registri Municipali degli Organismi che operano nel territorio di riferimento con l'indicazione dei relativi ambiti territoriali.
3. Il Direttore della Direzione Socio Educativa municipale comunica ai Dirigenti Scolastici l'elenco degli Organismi iscritti al Registro Municipale accreditati nell'ambito territoriale di appartenenza di ciascun Istituto.
4. Ogni anno il Municipio, con l'ausilio dei Dirigenti Scolastici, invita le famiglie ad effettuare la scelta dell'Ente gestore al fine di individuare gli Organismi con i quali stipulare la convenzione per il relativo anno scolastico. Alle famiglie vengono fornite le informazioni relative alle caratteristiche degli Organismi inseriti nel Registro Municipale, rendendo disponibile il documento tecnico, elaborato dagli Organismi in fase di iscrizione al RUAS, di cui all'art. 4, comma 4), lettera i) e la Carta dei Servizi, così da poter effettuare la propria scelta tra quelli accreditati nell'ambito territoriale di riferimento.
5. Le famiglie esprimono la loro scelta sulla base di valutazioni in ordine alle proprie esigenze e la comunicano, nell'ordine di preferenza. È consentito ad ogni famiglia di modificare la scelta per gli Organismi accreditati al termine di ogni anno scolastico;
6. Ai fini dell'affidamento del servizio, per assicurare la piena ed efficace organizzazione, è necessario che l'Organismo sia stato scelto da un numero di famiglie di alunni/e, iscritti alla stessa scuola/istituto, tale da garantire un numero di ore di servizio settimanale adeguato, di norma non inferiore a 45. Tale

riferimento al numero di ore minimo viene meno nel caso in cui nella scuola siano previste un numero di ore inferiori.

7. Nel caso in cui una famiglia decida di non scegliere, il Municipio, solo nel caso in cui l'alunno/a abbia già fruito del servizio nell'anno precedente, assicura la continuità con il medesimo Organismo;
8. Nel caso di esclusione di un Organismo in corso d'anno scolastico, le famiglie sono chiamate ad effettuare una nuova scelta tra gli Organismi accreditati nell'ambito territoriale.
9. La Direzione Socio Educativa, acquisita l'individuazione degli Organismi per l'anno scolastico successivo, definisce l'organizzazione del servizio erogando le ore di assistenza ai singoli alunni/e, in base al progetto individuale e al PEI e, nelle fasi successive, è tenuta ad adeguare le ore che dovessero richiedersi per variazioni a diverso titolo verificatesi quanto più tempestivamente possibile.
10. Ciascun Organismo scelto dalle famiglie stipula la convenzione con il Municipio per un anno scolastico, conseguentemente il Municipio è chiamato a verificare annualmente la sussistenza dei requisiti prima della stipula della successiva convenzione.
11. Ai Municipi è assegnato il relativo budget finanziario annuale che viene quantificato dagli stessi, sulla base del numero degli alunni/e con disabilità, anche di nuova certificazione, del piano orario del servizio e del relativo costo orario degli operatori e delle operatrici, nonché sulla presenza di liste di attesa anche determinate da nuove certificazioni e di necessità di "aumento ore" di servizio in virtù del PEI.
12. Sono a cura dei Municipi le procedure:
  - Di consultazione e interlocuzione con le famiglie, sia nella scelta dell'Ente gestore che nello svolgimento del progetto educativo personalizzato;
  - Di verifica annuale dei requisiti amministrativi di legge;
  - Di impegno fondi a favore dei diversi Organismi;
  - Di sottoscrizione di specifica convenzione;
  - Di coordinamento delle azioni di raccordo fra i soggetti coinvolti;
  - Di liquidazione delle competenze a seguito di rendicontazione, previa verifica delle spese.

#### **ART. 6 – Il coordinamento fra i soggetti coinvolti**

1. Il coordinamento fra i soggetti coinvolti è volto a promuovere la collaborazione tra i diversi attori che si muovono nell'ambito scolastico e permette, allo stesso tempo, di diversificare i modelli organizzativi e le forme di erogazione dei servizi, consentendo una maggiore flessibilità di azione anche tenuto conto della specificità di ciascun Istituto Comprensivo statale o degli ambiti territoriali delle scuole dell'infanzia capitoline.
2. L'attività di coordinamento fra i soggetti coinvolti produce un documento orientato alla migliore organizzazione ed efficacia del servizio, nonché finalizzato alle modalità di rimodulazione del servizio stesso e recupero ore in caso di assenze degli alunni/e. Tale documento deve essere redatto a partire dai requisiti minimi essenziali, definiti nel successivo art. 7 punto 2, sulla base dei singoli PEI, nonché con la progettazione dell'intervento complessivo definito in sede di GLO, e ha la durata di un anno scolastico.
3. Elaborato il documento, si procede alla sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente Scolastico e degli Organismi per gli Istituti Comprensivi e da parte del Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio e gli Organismi per le scuole dell'infanzia capitolina. L'attività di coordinamento fra i soggetti coinvolti si conclude di norma entro due mesi dall'apertura dell'anno scolastico. Una volta concluse le attività, i documenti vengono inviati alle Direzioni Socio Educative municipali, per completezza di documentazione.



### **Art. 7 Requisiti minimi del servizio e penali**

1. I compiti dell'OEPAC sono dettagliatamente specificati nell'art. 11 del Regolamento a cui si rinvia.
  
2. L'Organismo deve:
  - garantire, in caso di assenza, la sostituzione del personale entro 2 ore dall'inizio delle lezioni, nonché darne tempestiva comunicazione alla famiglia;
  - garantire, in caso di assenza superiore ad un giorno, la sostituzione tramite personale preventivamente individuato,
  - garantire, anche in caso di assenza del coordinatore, il coordinamento del servizio,
  - prevedere 20 ore annue minime di formazione del personale, concernente le specifiche competenze, presso Enti di Formazione accreditati, Cooperative o Associazioni che abbiano attivato corsi di formazione riconosciuti dalle Regioni, dal Ministero dell'Istruzione o da Università, attestandone al Dipartimento la frequenza, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 3, lettera a), della Deliberazione di A.C. n. 20/2022;
  - dedicare un numero di telefono a disposizione dell'utenza,
  - impegnarsi a mantenere, per quanto possibile, lo stesso personale assegnato al singolo alunno/a al fine di garantire la continuità del servizio nel passaggio da un anno scolastico all'altro e da un ciclo scolastico al successivo,
  - garantire un'articolazione oraria del servizio, di concerto con la scuola, che tenga conto anche dei momenti di compresenza degli OEPAC con gli insegnanti di sostegno/integrazione,
  - assicurare flessibilità e capacità di rimodulare le attività previste in base alla tipologia di alunni/e e alle esigenze rilevate nei contesti scolastici, nonché in caso di assenza degli alunni/e,
  - assicurare la presa in carico dei singoli alunni/e coordinandosi con la scuola ed eventualmente con la ASL per eventuali approfondimenti sui singoli alunni/e.
  
3. L'Amministrazione irroga le sanzioni previste nei documenti allegati all'Avviso Pubblico, in caso di disservizio fino alla cancellazione dal RUAS per reiterati e gravi inadempimenti tra i quali:
  - a. interruzione definitiva del servizio senza giusta causa;
  - b. sospensione temporanea reiterata del servizio per ingiustificato motivo;
  - c. gravi o reiterate violazioni degli obblighi della convenzione sottoscritta con il Municipio, tali da compromettere la regolarità del servizio stesso, non sanate a seguito di diffide formali da parte del Municipio;
  - d. inosservanza delle norme di legge, regolamentari e deontologiche attinenti al servizio;
  - e. impiego di personale professionalmente non correttamente inquadrato ex art. 8 comma 1 o non idoneo a garantire il servizio richiesto,
  - f. cessione a terzi della convenzione;
  - g. perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per il mantenimento dell'iscrizione al RUAS,
  - h. perdurare delle situazioni di criticità segnalate a seguito di reclamo dell'utente e, una volta definite le modalità di valutazione di qualità del servizio, esito negativo delle valutazioni;
  - i. inosservanza delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste per i lavoratori e le lavoratrici e, nel caso di cooperative, anche dei soci lavoratori.

4. Il Dipartimento, di concerto con i soggetti coinvolti, definisce un sistema di qualità che si basi sia sul monitoraggio e valutazione per garantire l'efficacia che sull'implementazione progressiva dei livelli di qualità del servizio. Tale sistema sarà costruito sulla definizione di indicatori uniformi su tutto il territorio cittadino.

### **ART. 8 – Disciplina in favore dei lavoratori**

1. Nell'ambito del servizio educativo per il diritto allo studio, all'autonomia e all'inclusione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità regolato da Roma Capitale, gli Organismi accreditati sono tenuti a:

- Inquadrare al livello D1 del contratto di secondo livello regionale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo, il personale in possesso dei titoli previsti alle lettere a), b), c) del comma 6, art. 12 del nuovo Regolamento.
  - Per il personale già impegnato nel servizio alla data di esecutività della presente deliberazione e fino ad esaurimento, si prescinde dal possesso del titolo in caso di comprovata esperienza della durata di almeno tre anni di servizio nel medesimo ruolo, presso Organismi pubblici e privati. Per il personale non in possesso del titolo OEPAC è previsto il conseguimento in un margine di tempo adeguato.
  - Applicare nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti e se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi e Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle OO.SS. e Datoriali più rappresentative.
  - Il personale è impiegato con rapporti di lavoro di tipo subordinato, di cui ai CCNL e dai Contratti e Accordi Collettivi e Integrativi Regionali e/o Provinciali di secondo livello sottoscritti dalle OO.SS. e Datoriali più rappresentative, fatte salve le esigenze temporanee di sostituzione dell'operatore/operatrice e comunque nel rispetto della normativa vigente;
  - Rispettare la clausola sociale di salvaguardia del personale, ai sensi delle norme di legge e contrattuali vigenti, al fine di assicurare la continuità educativa, sia a salvaguardia dei diritti degli alunni/e che del personale impiegato attualmente nell'erogazione del servizio.
  - Favorire un'organizzazione dell'orario di servizio di ciascun OEPAC che consenta agli operatori di esaurire l'orario di servizio all'interno di un'unica sede scolastica o al massimo di due sedi, cercando, per quanto possibile, di garantire al singolo operatore/operatrice una prestazione continua.
2. Qualora, a seguito di istruttoria avviata su segnalazione delle OO.SS. e/o di verifica da parte del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale, anche tramite l'attività dell'Osservatorio Sul Lavoro di Roma Capitale, come previsto all'art. 6, comma 6, lettera f) del Regolamento, venga accertata la mancata applicazione degli obblighi indicati nel comma 1 da parte di un Organismo accreditato, la stazione appaltante ha l'obbligo di erogare penali progressive fino a revocare il contratto in essere ed escludere dal RUAS l'Organismo stesso, come dettagliato nella convenzione.
  3. In caso di eventuali aggiornamenti dei costi conseguenti ai rinnovi contrattuali collettivi nazionali e decentrati di settore, l'Amministrazione provvederà, entro 60 giorni, ad adottare i relativi provvedimenti, per l'adeguamento degli stanziamenti e delle convenzioni in corso di validità.
  4. Il pasto dell'alunno/a rappresenta un momento a forte valenza educativa, conseguentemente è necessario che l'OEPAC consumi anch'esso il pasto insieme all'alunno/a. Al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni è prevista l'erogazione del pasto agli OEPAC, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia erogata durante l'orario di mensa dell'alunno/a, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del Regolamento. In tal caso, nel rispetto della Legge R.L. 29/1992, è prevista la compartecipazione degli Organismi alle spese di ristorazione nella misura del 10%.

5. Nel caso di assenza dell'alunno/a si procede così come previsto dall'art. 3, commi 4, 5, 6 e 7 del Regolamento. In caso di assenza non programmata per i primi due giorni la prestazione si effettua in favore degli altri alunni/e beneficiari/e o in favore del gruppo classe in cui è inserito l'alunno/a con disabilità beneficiario/a del servizio per realizzare specifici interventi il cui utente ultimo è l'alunno/a con disabilità.

#### **ART. 9 – Corrispettivo orario complessivo del servizio**

1. Il corrispettivo orario del servizio è costituito:
  - dal costo orario dell'Operatore sulla base delle tabelle contrattuali vigenti, così come precisato al precedente art. 8, comprensivo di IVA qualora l'Organismo sia soggetto a detto regime,
  - dal costo per le attività di coordinamento funzionali alle finalità attese, per la sostituzione del personale, per le spese generali di gestione del servizio e per gli oneri di sicurezza aziendali, pari al 13% del costo orario sopra indicato.
2. Gli Organismi devono attestare la prestazione svolta con le modalità indicate nell'Avviso Pubblico, unitamente all'invio delle buste paga, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy.

*L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.*

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.  
(O M I S S I S)*

**IL PRESIDENTE**  
R. Gualtieri

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
P.P. Mileti